

Milano, 6 novembre 2020

Spettabile  
ARERA

Inviata a mezzo mail a:  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Documento di consultazione 361/2020/R/EEL “Orientamenti per l’implementazione della regolazione dello scambio dati tra TERNA s.p.a., le imprese distributrici e i “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale”**

**Considerazioni generali**

Con riferimento al documento di consultazione di ARERA sull’osservabilità della generazione sulle reti di distribuzione e sullo scambio dati tra TERNA, DSO e utenti considerati significativi ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ANIE rileva i seguenti commenti:

- per una corretta valutazione degli adeguamenti, in termini di tempi e costi, sarebbe necessario avere per tempo il quadro normativo completo, ovvero, oltre alla pubblicazione dell’All.O alla CEI 0-16, occorrerebbe la versione definitiva dell’ All.T sullo scambio informativo e sulla cybersecurity che impatta direttamente sulla tecnologia;
- la richiesta del CEI di applicare i requisiti alle *“nuove connessioni di impianti di produzione con qualsiasi valore di potenza nominale complessiva alle reti di media tensione i cui gestori intendono erogare servizi ancillari”* che compare anche nel testo dell’Allegato O alla CEI 0-16 risulta essere di competenza di ARERA e non del CEI. A tal proposito ANIE non rileva l’esigenza di definire ulteriori requisiti rispetto a quanto già previsto da TERNA per le UVAM o per la Fast Reserve (UPDM, PMU ed UVRF);
- Il protocollo comunemente conosciuto come IEC 104 andrebbe descritto per esteso come IEC 60870-5-104;
- Il protocollo IEC 61850 non è internazionalmente riconosciuto come protocollo standard per le smart grid dato che, a titolo esemplificativo, altri Paesi hanno effettuato scelte differenti sui protocolli da adottare per attuare l’osservabilità.

Si ritiene altresì opportuno introdurre la definizione di *“disponibilità”* e indicare le conseguenze/responsabilità nel caso di mancato invio dei dati per problemi del MCI o del collegamento della rete.

## Risposte ai quesiti

**S.1 Si condivide l'orientamento di classificare come esistenti, ai fini del provvedimento che farà seguito al presente documento per la consultazione, gli impianti di produzione che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2020? Si ritiene, invece, preferibile, che la data limite (eventualmente coincidente con l'approvazione della deliberazione che farà seguito al presente documento per la consultazione) sia riferita alla richiesta di connessione? Perché?**

In considerazione dei rallentamenti delle attività causati dall'attuale situazione di emergenza e delle tempistiche necessarie per ingegnerizzare il dispositivo, certificarlo e immetterlo sul mercato, quantificate in almeno 12 mesi dalla definizione del quadro normativo completo, ovvero dalla pubblicazione degli All.O e All.T alla CEI 0-16, si propone di classificare come **esistenti**, ai fini del provvedimento che farà seguito al documento per la consultazione, gli impianti di produzione che presentano la **richiesta di connessione entro il 31 dicembre 2021**.

Di conseguenza, gli impianti la cui richiesta di connessione avviene a partire dal 1 gennaio 2022 verrebbero classificati come "nuovi" con l'obbligo di dotarsi del CCI.

Si ritiene preferibile il riferimento alla "richiesta di connessione" perché si tratta di una data certa per l'investitore e non aleatoria come la data di entrata in esercizio.

**S.2 Si condivide l'orientamento di assegnare ai singoli produttori la responsabilità dell'installazione degli apparati tecnici necessari ai fini dello scambio dati come precedentemente declinati? In alternativa, si ritiene che la responsabilità dell'installazione di tali apparati tecnici debba essere assegnata alle imprese distributrici? Perché?**

Sì, condividiamo l'assegnazione della responsabilità ai singoli produttori per l'adeguamento dell'impianto. Tale approccio è risultato efficace nelle analoghe procedure di adeguamento svolte in passato (adeguamenti agli Allegati A70 e A72 del Codice di Rete Terna, come definiti dalle Delibere ARERA 84/2012 e 344/2012).

### **S.3 Si condivide il percorso indicato ai fini dell'adeguamento degli impianti di produzione esistenti e appartenenti al perimetro standard?**

Si propone l'allineamento del percorso di adeguamento degli impianti esistenti sulla base di quanto proposto nella risposta S.1 con i seguenti termini:

- 4.500€ per impianto di produzione esistente adeguato entro il **30 giugno 2022**;
- 4.000€ per adeguamento successivo al 30 giugno 2022 ed entro il **31 luglio 2022**;
- 3.500€ per adeguamento successivo al 31 luglio 2022 ed entro il **31 agosto 2022**;
- 3.000€ per adeguamento successivo al 31 agosto 2022 ed entro il **30 settembre 2022**;
- 2.500€ per adeguamento successivo al 30 settembre 2022 ed entro il **31 ottobre 2022**;
- 2.000€ per adeguamento successivo al 31 ottobre 2022 ed entro il **30 novembre 2022**;
- 1.500€ per adeguamento successivo al 30 novembre 2022 ed entro il **31 dicembre 2022**;
- 1.000€ per adeguamento successivo al 31 dicembre 2022 ed entro il **31 gennaio 2023**;
- 500€ per adeguamento successivo al 31 gennaio 2023 ed entro il **28 febbraio 2023**.

### **S.4 Si condividono le proposte di quantificazione dei contributi forfettari per i produttori che completino gli interventi di adeguamento entro le tempistiche indicate? Quali altri elementi dovrebbero eventualmente essere considerati ai fini della quantificazione dei contributi forfettari?**

Si propone di prevedere una riduzione graduale pari a 500€/mese del contributo a partire da luglio 2022 come indicato nella risposta S.3.

Il contributo forfettario massimo si basa sulle ipotesi individuate nello studio del Politecnico e in particolare sullo scenario con i "vincoli rilassati". Qualora il quadro normativo completo comportasse una soluzione più complessa con "vincoli rigidi", sarebbe opportuno prevedere una rivalutazione del valore del contributo massimo da parte di ARERA.

Ai fini dell'osservabilità in tempo reale dei singoli generatori e dell'implementazione dei relativi collegamenti per il trasferimento dei dati, si ritiene opportuno introdurre un contributo forfettario proporzionale al numero di generatori da monitorare.

### **S.5 Si condivide che gli interventi di adeguamento degli impianti di produzione debbano essere conclusi entro il 31 dicembre 2021? In alternativa, quale altro termine ultimo potrebbe essere definito? Perché?**

Si propone di concludere l'adeguamento entro il 28 febbraio 2023 come proposto nella risposta S.3.

**S.6 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere espone in merito all'effettiva necessità di adeguare gli impianti di produzione esistenti in modo che siano disponibili anche i dati di misura in tempo reale per gruppo di generazione (anziché solo per impianto di produzione)?**

A livello tecnico non si registrano ostacoli nel rendere disponibili anche i dati di misura in tempo reale sia per gruppo di generazione sia per impianto di produzione. Chiaramente l'adeguamento potrebbe comportare un impatto economico differente e sarebbe pertanto opportuna l'introduzione di una proporzionalità sulla base del numero di generatori coinvolti (risposta S.4).

**S.7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere espone in merito alle attività in capo alle imprese distributrici?**

Si chiede ad ARERA di monitorare il completamento da parte dei DSO delle attività finalizzate a consentire l'osservabilità degli impianti entro il primo termine previsto per l'adeguamento da parte dei produttori. A tal proposito si segnala che l'assegnazione del contributo sulla base della dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un tecnico abilitato in cui si attesta che l'impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di TERNA e dell'Allegato O alla Norma CEI 0-16 non deve essere ritardata per attività in capo ai DSO (per esempio, per l'attività di connessione dell'impianto alla rete di comunicazione degli apparati di cabina primaria), sia nel caso di DSO che intendono rilevare i dati sia, in particolare, nel caso di DSO che rinunciano allo svolgimento di tale attività.

Si chiede ad ARERA di confermare che la responsabilità del canale di comunicazione sia effettivamente in capo ai DSO, anche per il perimetro standard.

**S.8 Quali altre considerazioni preliminari potrebbero essere espone in merito all'implementazione dell'osservabilità per gli impianti di produzione inclusi nel perimetro esteso? Vi sono eventuali azioni, aggiuntive e/o alternative, che potrebbero essere implementate? Quali e perché?**

Premesso che si ritiene complesso individuare criteri, non discriminatori e il più possibile oggettivi, per la selezione degli impianti di produzione MT e BT da includere nel perimetro esteso, l'introduzione di tale nuovo perimetro dovrebbe basarsi sulla valutazione dell'implementazione dell'osservabilità del perimetro standard una volta completato l'adeguamento.



Qualora per l'affinamento dell'algoritmo centrale di stima in tempo reale della produzione di TERNA fosse necessaria la definizione di un ulteriore perimetro, per intercettare un numero di impianti più ampio, si propone di considerare tra le possibili soluzioni l'estensione del perimetro standard ad una taglia inferiore al MW rispetto alla selezione di alcuni generatori nell'ambito dei perimetri estesi MT e BT.

Per quanto riguarda il perimetro esteso BT, nell'ottica di semplificare l'architettura degli impianti, si conferma la preferenza ad utilizzare lo smart meter 2G anche ai fini dello scambio dati afferente agli impianti di produzione connessi alla rete BT e, in prospettiva, si dovrebbe tenere in considerazione l'attività svolta in ambito CEI per l'abilitazione del "V2G" (o meglio, attualmente del solo "V1G") alla partecipazione a MSD attraverso il CIR – Controllore di Infrastruttura di Ricarica - integrando eventuali ulteriori requisiti e funzioni utili ai fini dell'osservabilità.